**IL RINNOVATO PROFILO DELL'IMPUGNAZIONE DEL LODO ALLA LUCE (DIRETTA O RIFLESSA) DI ETEROGENEE NOVITÀ NORMATIVE**

Rivista dell'Arbitrato, fasc.4, 2014, pag. 741

Michela De Santis

**Classificazioni:** COMPROMESSO E ARBITRATO - Arbitrato - - in genere

1. Introduzione. — 2. L'impugnazione per nullità di lodo arbitrale come rimedio specifico dell'arbitrato. — 3. (Segue): un tentativo di re-inquadramento. — 4. Le più recenti novità. — 5. (Segue): è applicabile il filtro in appello? — 6. Il d.l. 12 settembre 2014 n. 132 (cenno).

1. Il presente contributo, alla luce di novità giurisprudenziali e normative, affronta il tema dell'impugnazione per nullità di lodo arbitrale. Accanto ad (ancora) astratti propositi di più generale « razionalizzazione della disciplina dell'impugnativa del lodo arbitrale », già il d.l. 12 settembre 2014 n. 132 (rubricato « Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile »), introducendo un nuovo meccanismo di « trasferimento » del giudizio pendente dinanzi alla Corte d'appello alla sede arbitrale, ha un evidente impatto sul sistema delle impugnazioni civili, quindi anche sull'impugnazione del lodo arbitrale (1).

Ancora prima, la Commissione Ministeriale presieduta da Romano Vaccarella, costituita con D.M. 28 giugno-4 luglio 2013 per elaborare nuove proposte di intervento in materia di processo civile e mediazione presentate all'allora Ministro della Giustizia, ha prospettato un'importante novità *in subiecta materia*: competente a conoscere dell'impugnazione del lodo non sarebbe più la Corte d'appello ma il tribunale in composizione collegiale del capoluogo nel cui distretto è la sede dell'arbitrato (2).

La stessa Commissione ha proposto di « allineare » il termine lungo per l'impugnazione del lodo arbitrale, attualmente fissato in un anno (dall'ultima sottoscrizione) dall'art. 828, comma 2, c.p.c., a quello « ordinario » di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c. per le sentenze.

Accanto a quelle che, allo stato, sono mere proposte, le recenti novellazioni sulle impugnazioni civili, pur non coinvolgendo direttamente il rimedio impugnatorio che qui si considera, andando tutte, in generale, nella direzione di limitare le possibilità di contestazione di una qualsivoglia decisione, per ragioni di sostenibilità della giustizia ovvero per conformarsi ad imposti criteri di ragionevolezza, indirettamente lo hanno coinvolto (3).

Sul versante giurisprudenziale, la Suprema Corte, a seguito di un ricorso presentato per l'ottenimento del risarcimento del danno per irragionevole durata del processo, ha affermato che è *ragionevole* che l'impugnazione del lodo arbitrale *ex* art. 828 c.p.c. duri tre anni perché, ed è proprio il « perché » che qui interessa più che il canone di ragionevolezza in sé per sé, il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale rituale « agli effetti della penosità dell'attesa di giustizia va ritenuto equiparabile ad un giudizio di primo grado » e non a un giudizio d'appello la cui ragionevole durata *ex* Legge Pinto, come modificata dal Decreto « Crescitalia », è fissata in due anni (4). Ma la Suprema Corte dice anche altro: equipara l'impugnazione del lodo arbitrale ad un giudizio di *primo* grado per poi affermare che la fondata aspettativa di un cittadino che adisce la giustizia ordinaria di ottenere una decisione in cinque anni per la fase di merito (tre in primo grado e due in secondo) viene a cadere « quando [...] ha ritenuto di rivolgersi *in primis* ad una regolazione negoziale — pur se con profili di giurisdizionalità — delle proprie controversie »  (5).

Sotto tutt'altro profilo, ma al tempo stesso a riprova di quanto anzidetto sull'influenza delle recenti riforme sul rimedio *de quo*, la Corte d'appello di Milano, in una sua ordinanza del 2013, non ha escluso la generale applicabilità del « filtro in appello » all'impugnazione per nullità di lodo arbitrale. L'applicazione di detto filtro che, come noto, opera attraverso gli artt. 348-*bis* e 348-*ter* c.p.c., è stata eccepita dalla parte appellata proprio nell'ambito di un giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale instaurato innanzi alla sopraccitata Corte (6).

Così, se in prima battuta potrebbe sembrare solo una questione di definizioni o di sistemazione teorica degli istituti (quella della natura dell'impugnazione del lodo arbitrale), in realtà la riconduzione del giudizio d'impugnazione del lodo arbitrale a un giudizio di primo grado o d'appello o in unico grado, o altro, anche alla luce delle recenti evoluzioni normative e giurisprudenziali, non è priva di conseguenze: tra le altre, considerare *ragionevole* che un giudizio d'impugnazione per nullità duri tre anni e la astratta applicabilità a detto giudizio del filtro in appello.

Tuttavia tale riconduzione o assimilazione non è mai stata agevole a farsi, e sempre molto discussa (7). Se a ciò si aggiunge che gli interventi legislativi che hanno recentemente investito le impugnazioni civili hanno messo in crisi le stesse definizioni e categorie giuridiche, il percorso logico-deduttivo si complica ancora: è difficile, oggi, intendersi sul termine « appello » e, così, ancor più difficile è riconoscere che cosa vi si possa o non vi si possa includere per trarne conclusioni o certezze (8).

Quel che è certo è che l'impugnazione per nullità *ex* art. 828 c.p.c. è il mezzo di impugnazione per eccellenza dell'arbitrato e che esso rientra, a tutti gli effetti, tra le impugnazioni processuali, a maggior (e non certo per la sola) ragione alla luce dell'824-*bis* c.p.c.   (9). Altrettanto certo è che il *decisum* arbitrale, per via dell'impugnazione per nullità, rientra nell'alveo della giurisdizione ordinaria per un controllo richiesto dalla parte che, pur avendo volutamente evitato la giurisdizione ordinaria sottoscrivendo la clausola compromissoria, intenda contrastarlo. Ma quale controllo?

2. Ai sensi dell'art. 827 c.p.c., i mezzi di impugnazione esperibili nei confronti del lodo arbitrale sono l'impugnazione per nullità, la revocazione c.d. straordinaria e l'opposizione di terzo. La stessa norma precisa che detti rimedi possono essere esperiti per contrastare la decisione degli arbitri « indipendentemente dal deposito del lodo ». Infatti, per legge e col benestare della Suprema Corte   (10), è dall'ultima sottoscrizione, e dunque indipendentemente dal deposito richiesto a soli fini esecutivi, che il lodo arbitrale produce gli effetti tipici di una sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria, ed è quindi da quel momento che può essere impugnato.

Il lodo arbitrale, al pari di una sentenza, deve poter essere suscettibile di un controllo, se richiesto, da parte di soggetti giudicanti diversi da quelli che lo hanno reso, controllo che nasce dall'esigenza di « non accontentarsi di un primo giudizio, nel dubbio che esso possa essere viziato da qualche errore, o semplicemente ingiusto, o comunque perfettibile » (11).

Oggi, in verità, quel controllo non è più ritenuto e sentito così indispensabile o, meglio, per ragioni « di economia », ne è stato considerevolmente ridotto l'oggetto, almeno per quei giudizi che dimostrino di rispettare quel *minimum* richiesto dalla legge a garanzia di irrinunciabili principi costituzionali, perché ove non fosse avverata questa condizione, l'appello non dovrebbe e non potrebbe essere limitato o filtrato (12). Seguendo questo ragionamento, vi sarebbe allora da chiedersi, per quello che qui interessa, se l'arbitrato, nelle vesti di primo grado di giudizio, possa garantire sempre quel *minimum* sì da giustificare una compressione del diritto d'impugnazione del suo risultato. La risposta, ammesso che la domanda sia legittima, esula da questa trattazione limitandoci qui a osservare che la stessa previsione legislativa dell'istituto arbitrale, quale strumento a tutela di diritti di cui le parti hanno la piena disponibilità, e la sua riconosciuta compatibilità costituzionale, costituiscono una sufficiente garanzia, insieme alla scelta (di politica legislativa) di prevedere un rimedio impugnatorio specifico per l'arbitrato, l'« impugnazione per nullità di lodo arbitrale », diverso, per funzione e scopo, dall'appello e rispetto a questo molto più limitato (13).

Quello che poi forse distingue l’arbitrato dal giudizio ordinario, quindi il lodo da una sentenza, sotto questo profilo, è che le parti, quando vi ricorrono — per la tutela di un diritto di cui hanno la piena disponibilità — sentono più forte l’esigenza di *una* decisione — su quel diritto — che promani da persone di (ritenuta dalle parti) fiducia, che sia adottata in tempi celeri e che sia stabile, piuttosto che la assolutezza della stessa.

Da qui, la previsione di uno strumento *ad hoc* e i limiti posti dal legislatore al controllo di quella decisione: primo fra tutti quello che, salvo che le parti non abbiano disposto diversamente, in base al dettato del comma 3 dell'art. 829 c.p.c., l'impugnazione del lodo arbitrale per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è *di regola* esclusa (« è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge »). Il legislatore, con questa previsione normativa, ha visibilmente inteso escludere *un* appello dal novero dei mezzi di impugnazione esperibili avverso un lodo arbitrale, lasciandolo (anch'esso) nella disponibilità delle parti (14): visibile è stato infatti il cambio di tendenza del legislatore del 2006 (15).

Se è vero che il d.lgs. 40/2006 ha eliminato dall'art. 827 c.p.c. l'avverbio « soltanto » e che ciò potrebbe far pensare che il lodo sia assoggettabile anche ai mezzi di impugnazione propri delle sentenze, questa circostanza è da escludere, poiché questi sono ritagliati sulle sentenze pronunciate dai giudici togati e non si adattano alle specificità dei lodi arbitrali (16).

A questo riguardo poi può esser utile un cenno di comparazione con quegli ordinamenti, come quello francese (cui il nostro legislatore si è sempre dichiaratamente ispirato), strenui difensori del *double degré de juridiction*   (17), e che al tempo stesso vantano primati in materia di arbitrato  (18).

Una prima differenza tra i due sistemi è ravvisabile nel fatto che la *sentence arbitrale* francese è suscettibile anche d'*appel*: l'*appel*, come gravame a critica libera, rientra dunque tra i mezzi ordinari di impugnazione esperibili avverso il lodo arbitrale accanto (e distinto) (d)al *recours en annulation* aperto a sei motivi (e non dodici). Tuttavia, l'ultima riforma francese sull'arbitrato, di cui al decreto 14 gennaio 2011 n. 48, che ha introdotto significative novità in tema di *voies de recours*, ha invertito il rapporto tra *appel* e *recours en annulation*   (19): così, nel sistema francese riformato, il *recours en annulation* è la regola e l'*appel* l'eccezione, ed evidente è stato dunque il cambio di tendenza anche del legislatore francese. È esattamente attraverso questo rovesciamento, come si legge nella relazione al decreto, che il legislatore francese della riforma, come quello italiano della novella del 2006, ha inteso perseguire l'obiettivo di « *améliorer l'efficacité* » dell'arbitrato (20).

Per quanto concerne « *les autres voies de recours* » queste sono, analogamente (nell'*an* ma non nel *quomodo*) al sistema italiano, la *tierce opposition* (art. 1501 *CPC*) e il *recours en révision* (art. 1502 *CPC*)  (21), restando esclusi dal novero delle impugnazioni, per espressa previsione normativa (art. 1502, dernière al. *CPC*) l'*opposition* (del contumace) e il *pourvoi en cassation.* Anche da questa impostazione è percepibile una somiglianza tra i due sistemi sebbene gli approcci agli stessi siano diversi.

3. Tentando di re-inquadrare l'impugnazione per nullità *ex* artt. 828 e ss c.p.c. alla luce della classificazione sistematica che la dottrina processual civilistica ha fatto dei mezzi di impugnazione esperibili avverso le sentenze ordinarie — perché, si è detto, l'impugnazione per nullità di lodo arbitrale rientra a tutti gli effetti tra i *mezzi di impugnazione processuale*, con la conseguenza che trovano applicazione le norme contenute nel capo I del titolo III delle impugnazioni in generale (22) — possiamo affermare che si tratta un mezzo di impugnazione ordinario, a critica vincolata e a giudizio rescindente.

Sul fatto che rientri tra i mezzi *ordinari* di impugnazione, lo si evince dal fatto che il termine per la sua proposizione ha un *dies a quo* certo e che i motivi posti a base della impugnazione (elencati all'art. 829 c.p.c.) sono tutti riconducibili a nullità del procedimento o della decisione arbitrale e sono immediatamente percepibili al momento della comunicazione del lodo. Inoltre, l'art. 2945, u.c., c.c., sulla interruzione-sospensione della prescrizione, afferma che questa, nel caso di arbitrato, non corre dalla notificazione dell'atto contenente la domanda di arbitrato « sino al momento in cui il lodo che definisce il giudizio non è più impugnabile o passa in giudicato la sentenza resa sull'impugnazione », impugnazione che, proprio perché interferisce col passaggio in giudicato del *decisum* arbitrale, è da classificare come ordinaria (23).

Rientra tra le impugnazioni di legalità o *a critica vincolata* (che si contrappongono ancora a quelle di giustizia o *a critica libera*) poiché l'impugnante, nell'atto di impugnazione, non può far valere la generica violazione di regole di diritto relative al merito della controversia, né tantomeno la sola ingiustizia della decisione arbitrale, ma è « vincolato ad un campione limitato di vizi denunciabili » che sono quelli tassativamente indicati dall'art. 829 c.p.c., pena l'inammissibilità dell'impugnazione (24).

Si tratta poi di una impugnazione a giudizio *rescindente*, infatti il giudizio rimesso ai giudici togati è limitato all'accertamento dei vizi di nullità dedotti con l'atto di impugnazione (e rientranti tra quelli elencati dall'art. 829 c.p.c.) e solo in determinati casi, quelli indicati nell'art. 830 c.p.c., comma 2, e sempre che le parti non abbiano escluso tale possibilità, il giudice togato, investito dell'impugnazione per nullità e dichiarata la nullità del lodo, potrà proseguire con un nuovo esame nel merito. Fuori dalle ipotesi indicate dal comma 2 dell'art. 829 c.p.c., al giudice d'appello è preclusa una pronuncia rescissoria trovando applicazione la convenzione d'arbitrato, che significa che detta pronuncia deve provenire dagli arbitri (altri rispetto ai primi, non trattandosi di una vera a propria rimessione), e non dal giudice dell'impugnazione, così garantendo il rispetto del principio del doppio grado di giurisdizione e la scelta delle parti a favore dell'arbitrato (25). Nell'ambito dell'arbitrato estero, il giudizio di nullità assume, in tutti i casi, senza distinzioni, un carattere unicamente rescindente (*ex* art. 830, comma 2, secondo periodo, c.p.c.) (26).

Se è vero dunque che il legislatore nel « costruire » i singoli mezzi di impugnazione ha fatto risaltare la funzione talvolta eliminatoria talvolta rinnovatoria, col rimedio *de quo*, come col giudizio di cassazione, ha evidentemente inteso privilegiare la prima delle due funzioni, pur non rinunciando a perseguirle entrambe (27).

Sotto il profilo degli effetti, questi si distinguono a seconda dell'esito dell'impugnazione: quando questa sia rigettata, il rimedio *de quo* non è caratterizzato da alcun « effetto sostitutivo » (né tantomeno « devolutivo ») ma quando venga accolta, quindi vengano accertate talune delle nullità previste dall'art. 829 c.p.c. e venga (prima) dichiarata la nullità del lodo — e le parti, come è verosimile che sia, non abbiano deciso altrimenti nella convenzione arbitrale — il giudice può (poi) decidere di nuovo il merito della causa pronunciando sentenza « sostitutiva ». Da questo (solo eventuale) effetto, deriva, come è stato osservato, che la mancata riassunzione del giudizio dopo la cassazione della sentenza che ha annullato la pronuncia arbitrale o l'estinzione della fase di rinvio provocano l'applicazione dell'art. 393 c.p.c. ed escludono qualsiasi riviviscenza del lodo (28).

Possiamo allora affermare che l'impugnazione per nullità configura un giudizio *di secondo* grado (quindi non di primo o in unico grado)  (29) rispetto al *decisum* arbitrale e che, alla luce di un giudizio di mera somiglianza, questo giudizio ricordi di più il giudizio di cassazione che quello di appello poiché, di fatto, l'unica analogia con quest'ultimo è che l'impugnazione per nullità riunisce — e nemmeno sempre — fase rescindente e fase rescissoria (30). L'unico appello con cui potrebbe avere una qualche affinità è quello « a motivi limitati » e tipici esperibile avverso le sentenze rese dal giudice di pace *ex* art. 113, comma 2, c.p.c., introdotto col d.lgs. 40/2006, e soggetto peraltro alla disciplina di diritto comune dell'appello, ma riteniamo che ciò non sia sufficiente a fondare una equiparazione: questo appello consente di censurare taluni *errores in iudicando* ed è produttivo degli effetti tipici dell'appello comune, e ciò è bastevole per escludere una compatibilità tra i due rimedi (31).

Così ragionando, che venga estesa all'impugnazione per nullità di lodo arbitrale la disciplina dell'appello si deve giustificare solo per il fatto che detto rimedio impugnatorio non sia dotato di una sua organica disciplina e perché, in virtù di un principio desumibile dal sistema (e, in particolare, dagli artt. 400 e 406 c.p.c.), ai singoli giudizi di impugnazione si applica la disciplina codicistica del giudice adito di quel giudizio, e non per via di una forzata equiparazione (32).

Dette conclusioni riteniamo possano essere rassegnate anche dopo le modifiche introdotte dal d.l. 22 giugno 2012 n. 83: è vero che la distanza tra i due rimedi impugnatori si è ridotta venendo l'appello comune ad assumere sempre e più i caratteri di una impugnazione a critica vincolata (33), ma la equiparazione con l'appello appare a tutt'oggi forzata (e la maggior vicinanza con il ricorso in cassazione confermata) poiché dette modifiche hanno mutato l'appello ma non lo hanno trasformato. Il fatto che la parte impugnante abbia l'onere di indicare *un* vizio tra quelli indicati nell'art. 829 c.p.c., pena l'inammissibilità dell'impugnazione, e che questi non si riferiscano al merito della decisione, echeggia ancora oggi di più il ricorso in cassazione che non l'appello, ed è dirimente (34).

Anche nel sistema francese, è netta la differenza tra i due rimedi impugnatori: rappresentando il *recours en annulation* (art. 1491 *CPC*), e non l'*appel* (art. 1489 *CPC*), un tipico *contrôle de legalité*, che conduce all'annullamento del lodo quando (attraverso la fase rescindente di *annulation*) vengano accertati determinati vizi procedurali, con la previsione di un riesame *au fond* (attraverso la fase rescissoria di *réformation*) nel solo caso in cui il giudizio rescindente accerti l'esistenza dei suddetti vizi e che tale riesame non sia espressamente escluso dalle parti (35). Sono tuttavia, in quel sistema, consentiti entrambi i rimedi e questo potrebbe interrompere l'utilità della comparazione.

4. Dopo un primo tentativo di re-inquadramento, prendiamo ora in esame direttamente le novità di cui si è fatto cenno all'inizio.

La Corte di cassazione ha affermato che l'impugnazione di lodo arbitrale « agli effetti della penosità dell'attesa di giustizia » è equiparabile a un giudizio di primo grado. Alla luce di quanto affermato, tale equiparazione non sarebbe condivisibile. Si può anche accettare l'idea che l'aspettativa di una ragionevole durata del processo venga a cadere quando le parti abbiano deciso di rivolgersi ad arbitri e non a giudici dello Stato, come sostenuto dalla Suprema Corte. Tuttavia, da questa premessa non è possibile concludere — perché l'argomento proverebbe troppo — nel senso che il giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale sia equiparabile, anche solo sotto questo specifico profilo, a un giudizio di primo grado e che quindi possa durare di più di un giudizio di secondo grado. Le caratteristiche dell'impugnazione per nullità *ex* art. 828 c.p.c. impediscono una tale equiparazione. Trattandosi poi di un giudizio su soli *errores in procedendo* specificamente dedotti è ragionevole ritenere che questo giudizio, sottratto agli arbitri e rimesso ai giudici, sia ben più celere di un giudizio di primo grado (ma anche, a dirla tutta, di un comune appello) perché diversamente verrebbe, ancora e di più, vanificato il risultato arbitrale. La celerità, del resto, è una delle ragioni della scelta dell'arbitrato in luogo della giurisdizione ordinaria (36). Così, la equiparabilità, sotto il profilo della penosità del giudizio, del giudizio di impugnazione a quello d'appello (quindi la ragionevolezza di un termine di due anni), come sostenuta dal ricorrente, sarebbe stata forse più corretta.

Veniamo ora alle proposte normative che si vedono all'orizzonte. Tra queste vi sarebbe quella di allineare il c.d. termine lungo di impugnazione del lodo arbitrale, previsto dall'art. 828, comma 2, c.p.c., a quello previsto dalle disposizioni sulle impugnazioni in generale cui l'impugnazione per nullità è soggetta.

Dal 2009, nell'ottica di una generale riduzione dei termini processuali, il termine *ex* art. 327 c.p.c. è stato ridotto da un anno a sei mesi, sei mesi che sono stati ritenuti sufficienti dal legislatore a far presumere la conoscenza di una sentenza. La medesima *ratio*, quindi la medesima esigenza di riduzione dei tempi, è ravvisabile nell'art. 828 comma 2 c.p.c. che, accanto al termine breve di impugnazione del lodo arbitrale (di novanta giorni) che decorre dalla comunicazione del lodo, prevede un termine lungo (di un anno) che decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione (37).

L'unica differenza tra i due termini lunghi di impugnazione, quello delle sentenze ordinarie e quello dei lodi arbitrali, è ravvisabile nel *dies a quo* che per le prime coincide con la pubblicazione delle stesse, mentre per i secondi coincide con la data dell'ultima sottoscrizione. Quest'ultimo termine potrebbe apparire più incerto nel *quando* (non nell'*an*) poiché prescinde dalla materiale consegna del lodo e dalla formale pubblicazione dello stesso (38), tuttavia tale distinzione non giustifica due termini distinti essendo semplicemente il riflesso della diversa natura delle due pronunce (quella arbitrale e quella statale) ed essendo, un termine di sei mesi, sufficiente a far presumere la conoscenza (anche) di un lodo.

Entrambi i termini di impugnazione del lodo arbitrale, quello breve e quello lungo, in quanto termini di natura processuale, paiono stabilmente soggetti alla sospensione feriale dei termini di cui della legge 7 ottobre 1969 n. 742 come da ultimo modificata con d.l. 12 settembre 2014 n. 132 (39), che, dunque, anche qui incide.

L'altra proposta di modifica muove invece dalla diversa esigenza di alleggerimento del carico giudiziario pendente innanzi alle Corte d'appello. L'arbitrato potrebbe infatti fare la sua parte: sottraendo alle Corti d'appello il giudizio di impugnazione di lodi arbitrali (insieme alla revocazione e all'opposizione di terzo *ex* art. 831 c.p.c., nonché al reclamo avverso il decreto di *exequatur ex* art. 825 c.p.c.) per affidarlo alla competenza funzionale del tribunale in composizione collegiale.

Tale soluzione preserverebbe la concentrazione operata dalla legge del 1994 di tutti i rimedi impugnatori esperibili contro un lodo arbitrale nella Corte d'appello — quella Corte d'appello che è competente anche in materia di mancata ottemperanza o contestazione del riconoscimento di una sentenza straniera che faccia ingresso in Italia, *ex* art. 67 L. 218/1995 (40) — quindi la possibilità, espressamente prevista dall'art. 831, ultimo comma, c.p.c., di riunire nello stesso processo avanti la Corte d'appello le differenti impugnazioni (per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo) (41), ma potrebbe venir meno « l'investitura di un giudice specializzato, nel senso culturale del termine, per giudizi delicati come quelli della impugnazione dei lodi » (42).

Qualche valutazione conclusiva può ancora venire dal metodo comparativo. Nel sistema francese competente a conoscere l'*appel* e il *recours en annulation*, ricevibili nel termine (unico) di *un* mese (e non di tre) dalla notificazione della sentenza arbitrale, è la *Cour d'appel* con la (qui) espressa previsione normativa che questi « *sont formés, instruits et jugés selon les règles relatives à la procédure en matière contentieuse prévues aux articles 900 à 930-1* » (art. 1494 *CPC*) regolanti i procedimenti davanti alla Corte d'appello.

5. Veniamo ora alla questione dell'applicabilità o meno all'impugnazione per nullità dell'art. 348-*bis* c.p.c., risolta, al di là del caso concreto, in senso non ostativo dalla Corte d'appello di Milano   (43). Infatti, nell'ambito di un procedimento di impugnazione per nullità di lodo arbitrale *ex* art. 828 ss. c.p.c., la parte appellata, costituendosi, ha chiesto alla Corte di valutare l'ammissibilità dell'appello *ex* art. 348-*bis* c.p.c., quindi di valutare se l'impugnazione avesse o meno « ragionevole probabilità di accoglimento ». Senza alcuna valutazione rispetto al caso concreto, la richiesta della parte appellata ci appare (almeno in prima battuta) legittima e il dubbio ragionevole: l'art. 348-*bis* c.p.c. non inserisce tra i casi di non applicazione del filtro, accanto al caso in cui l'appello sia proposto relativamente a una delle cause in cui è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero e al caso in cui l'appello sia proposto avverso un'ordinanza pronunciata all'esito del rito sommario di cognizione, l'impugnazione per nullità esperibile nei confronti del lodo arbitrale *ex* art. 828 c.p.c (44).

Senza entrare nel merito del filtro come strumento processuale congegnato dal legislatore col preciso intento di migliorare l'efficienza delle impugnazioni selezionando quelle meritevoli di essere trattate nel merito — la cui introduzione è stata da più parti criticata e la cui concreta applicazione e operatività non è ancora così percettibile (45) — si può ritenere che lo stesso, in mancanza di espressa esclusione, sia applicabile all'impugnazione per nullità *ex* art. 828 ss. c.p.c.? La Corte d'appello di Milano, si è posta, e al tempo stesso ha risolto, il dubbio, nel senso che « nel caso di specie », in cui erano state dedotte « plurime ragioni di inammissibilità », *comunque* la questione non poteva essere definita con ordinanza *ex* art. 348-*bis* c.p.c. ma non ha negato *tout court* l'applicazione del filtro all'impugnazione per nullità (46).

Infatti, ancora estraniandosi dalle polemiche ed assumendo che la disciplina applicabile all'impugnazione per nullità *ex* artt. 828 e ss. c.p.c. sia quella dell'appello entro la quale rientra il nuovo filtro (47), pur nella consapevolezza che non si tratti di appello poiché la natura dei due rimedi è diversa (48), un filtro potrebbe accelerare l'impugnazione e quindi far bene all'arbitrato, sempre che si accetti l'idea che l'intento originario delle parti (che hanno scelto e coltivato l'arbitrato) fosse allontanarsi dalla giustizia ordinaria e percorrere la più celere via arbitrale e che, come autorevolmente affermato, l'impugnabilità del lodo rappresenti di per sé la « negazione dell'arbitro e di arbitrato » (49).

Così, quando il lodo venga impugnato e questa impugnazione, che presuppone una indicazione specifica dei vizi del lodo e non prevede (se non in certi casi) effetto sostitutivo (50), non abbia *prima facie* ragionevoli probabilità di accoglimento poiché nessun vizio è dedotto, l'impugnazione potrebbe essere, per via del filtro e grazie ad esso, dichiarata inammissibile sin dalla prima udienza, con un evidente risparmio di tempo e di « energie del servizio-giustizia » (51), oltre a risolvere, quasi definitivamente, quella situazione di incertezza ed instabilità ancor meno giustificata se ad esservi trascinato è un lodo arbitrale. E se una valutazione *prima facie* di fondatezza nel contesto di un comune appello può apparire difficile, nell'ambito di un'impugnazione per nullità di lodo arbitrale, che è a critica vincolata, lo sarebbe meno (difficile) non presupponendo e non imponendo di fatto un « doppio studio del fascicolo », e richiedendo uno studio meno approfondito (52). Come autorevolmente affermato « qui la compatibilità [delle norme regolatrici dell'appello all'impugnazione per nullità] sarebbe rafforzata da ciò, che una impugnazione di legittimità quale è quella *ex* art. 829 c.p.c. è perfino più agevolmente filtrabile nei termini dell'art. 348-*bis* c.p.c. » (53).

Se tutto ciò in astratto è realizzabile e, per l'efficacia dell'arbitrato, sin auspicabile (la previsione di un strumento che filtri le impugnazioni più pretestuose a chiusura di un sistema dove la celerità e certezza delle situazioni giuridiche sono le ragioni stesse della scelta di quel sistema), in concreto non lo è. Si condivide infatti che la strada dell'estensione dell'ambito applicativo di *quel* filtro, già di per sé pericoloso, all'arbitrato non sia percorribile poiché troppi ostacoli di natura processuale si incontrano percorrendo quell'estensione. La ragione principale è del resto la sin qui affermata non equiparazione tra i due rimedi (54): se si tratta di filtro « in appello » questo non può applicarsi a un rimedio che appello non è e che nemmeno gli somiglia, anche ammesso che la disciplina applicabile, per esigenze pratiche, sia quella dell'appello.

Ma poi, a ben veder, si può poi richiedere e quindi fare una valutazione sulla manifesta fondatezza o infondatezza di un'impugnazione che, per sua natura, non presuppone ed esige un giudizio di merito (55)? Oppure ammettiamo che il filtro incida esclusivamente sulla meritevolezza (e non sul merito) dell'impugnazione — che per l'arbitrato sarebbe comunque un male minore — e quel filtro possa vagliare tutto? (56).

E ancora: l'effetto della ricorribilità in cassazione del lodo arbitrale quando l'impugnazione venga dichiarata inammissibile configurerebbe, oltre che una evidente distorsione del sistema, una sorta di « doppione », dal momento che, si è detto, l'impugnazione per nullità è essa stessa un rimedio affine al ricorso in cassazione (57), sebbene la ricorribilità in cassazione del lodo arbitrale sarebbe la mera conseguenza di preclusione che più o meno convenientemente mira a contenere impugnazioni all'evidenza infondate (58).

E allora resta da vedere se il gioco vale la candela. Le impugnazioni per nullità di lodi arbitrali sono così tante e così lunghe da richiedere e scomodare l'applicazione di un meccanismo decisorio, già di per sé faticoso, dal suo normale ambito applicativo e da incorrere in plurime incoerenze di sistema  (59)?

Sul *numero* delle impugnazioni proposte, non potendo conoscere il numero dei lodi arbitrali, non si possono fare valutazioni ma sui loro tempi una qualche considerazione (anche statistica) può esser fatta. Se il tempo necessario per decidere sull'impugnazione di lodo arbitrale è quello che ha impiegato la Corte d'appello di Roma nel caso *supra*, e cioè di ben otto anni, l'operare di un filtro sortirebbe forse i suoi effetti (più di un risarcimento *ex post*, forse)  (60).

Indipendentemente dalla conclusione cui si giunga, se non si vuole ridurre l'arbitrato « ad un mero esperimento, fatto con l'occhio sempre rivolto alla giurisdizione, come il vero e il solo giudizio » (61) e il lodo arbitrale a un « *chiffon de papier* » (62), le possibilità di contestazione e il tempo di questa devono essere contenuti (63).

Anche perché se, come sembra dai disegni più recenti, i propositi del nuovo legislatore — nell'ottica, sempre, di garantire una giustizia più efficiente quindi di ridurne il suo carico — vanno proprio nella direzione di potenziare le misure di de-giudiziarizzazione (più che « degiurisdizionalizzazione », come recita il titolo dell'ultimo decreto legge) come l'arbitrato, paradossale sarebbe frustrarne gli effetti. Che non vuol certo dire che l'estensione dell'ambito applicativo di un filtro, quindi una possibile riduzione dei *tempi* (anziché, a monte, dei *motivi*) di impugnazione dei lodi, sia la strada migliore per garantire piena efficacia all'arbitrato  (64).

6. Sia consentito a questo punto un cenno al nuovo caotico meccanismo di « trasferimento » alla sede arbitrale del giudizio instaurato e pendente dinanzi all'autorità giudiziaria, previsto dal nuovo d.l. 12 settembre 2014, n. 132 (art. 1)  (65). Al di là della valutazione di politica legislativa, circa la portata effettivamente deflativa, ragione primaria della sua introduzione, di tale meccanismo, non possiamo non rilavare come, da un punto di vista tecnico-giuridico, la sopraccitata norma non dettagli la concreta realizzabilità processuale di tale « trasferimento » ma soprattutto, per quello che qui importa, come per via di questa « trasmissione » si incorra, ancora una volta, in una serie di distorsioni ed incoerenze di sistema, anche di quello dell'impugnazione del lodo arbitrale che si è tentato di tratteggiare in queste pagine.

Anche perché quella *translatio*, da una sede all'altra del contenzioso civile, viene incentivata — *consentita* lo è sempre stata pur senza la certezza della stabilità degli effetti sostanziali e processuali della domanda originariamente depositata e la fermezza delle decadenze e delle preclusioni intervenute — anche per le cause pendenti in grado d'appello  (66), tacendo però il decreto sull'effettivo rimedio esperibile avverso quel lodo sostitutivo della sentenza di appello (e, prima ancora, sebbene non incida direttamente sul tema che trattiamo, tacendo sull'oggetto dell'appello rimesso agli arbitri).

Riteniamo delineabili almeno due interpretazioni del silenzio, e dell'oscurità, della norma: la prima, che il lodo sostitutivo della sentenza d'appello, proprio e perché « ha gli stessi effetti della sentenza » d'appello, come confermato dal decreto (all'art. 1, comma 3), sarebbe direttamente ricorribile in cassazione; la seconda, che il lodo, pur se sostitutivo di una sentenza d'appello e non di primo grado, rimanga soggetto ai mezzi di impugnazione tipici e specifici del lodo arbitrale di cui agli artt. 827 ss. c.p.c., quindi anche all'impugnazione per nullità da proporre innanzi alla stessa Corte d'appello, come il richiamo della nuova norma all'art 830 c.p.c. parrebbe avallare e far credere.

Riteniamo infatti che la norma, per come scritta, sia passibile di entrambe le ipotesi interpretative, pur auspicando, per le ragioni esposte *supra*   (67), che la prima non sia quella autentica, e che quindi il richiamo all'art. 830 c.p.c. « a norma del » quale venga dichiarata la nullità del lodo, sia sufficiente a escludere la ricorribilità diretta del lodo sostitutivo della sentenza d'appello in cassazione, quindi la sua impugnabilità innanzi alla Corte d'appello con gli effetti, rescindente ed eventualmente rescissorio, che ne derivano e che ne sono tipici.

Rimarrebbero, anche accogliendo questa seconda interpretazione, comunque molti dubbi sulla concreta operatività della norma non facendo questa, nel richiamo generico all'art. 830 c.p.c., le dovute differenziazioni. Si potrebbe tuttavia sempre ritenere che *in tutti i casi* di dichiarata nullità del lodo il processo ordinario debba essere riassunto pena l'estinzione dello stesso e l'applicazione dell'art. 338 c.p.c.

Si pone poi, per chi scrive, un problema di coordinamento. Se i motivi a fondamento della nullità, come è prevedibile che sia, anche considerato che l'arbitrato nasce da compromesso e non da clausola compromissoria, sono quelli di cui all'art. 830, comma 3, c.p.c. e cioè quelli per i quali è previsto che la Corte d'appello, salvo che le parti non abbiano deciso diversamente, una volta accertati quei vizi, decida la controversia anche nel merito, come si incastra il nuovo meccanismo di riassunzione (sempre davanti alla Corte d'appello)?

Grave è anche che, per via di questo meccanismo, il termine per la riassunzione del giudizio d'appello « lasciato a metà » non possa iniziare a decorrere dall'intervenuta sentenza della Corte d'appello dichiarativa della nullità del lodo — quel lodo per cui le parti hanno deciso di abbandonare un giudizio ordinario pendente innanzi alla stessa Corte d'appello e che è stato dalla stessa annullato — decorrendo questo termine solo dal passaggio in giudicato di quella sentenza, così che è sin immaginabile un ricorso in cassazione e una quiescenza *sine die* del giudizio d'appello (68).

*(\*)The article analyses the setting aside of an arbitral award for nullity, following the interpretative “adjustments” required by the recent amendments to appeal procedures, the last being introduced by Decree Law of 12 September 2014, no 132, converted into Law no 162/2014. This amendment which, by forseeing arbitration in appeal proceedings, also impacts directly on setting aside for nullity. The article therefore seeks to provide a systematic and updated reading of the law on setting aside, also in light of the proposals for amendment and of the case law that have repeatedly considered the issue. The underlying idea, supported by a comparison with other legal systems, is that the efficacy of arbitration depends, to a large extent, on a rational system of appeals, in which not too many possibilities of overturning an award remain, including when compared with the ever reducing avenues of appeal against first instance judgments.*

**Note:**
(1) Il d.l. è stato pubblicato in G.U. Serie Generale n. 212 del 12 settembre 2014 e, per la parte che qui incide, è entrato in vigore il giorno successivo. Il d.l. è stato deliberato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 29 agosto 2014, la stessa in cui è stato approvato un d.d.l. di « delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile », il cui testo non ha tuttavia ancora assunto carattere definitivo ma che indicherebbe appunto, tra i principi e criteri direttivi, una « razionalizzazione della disciplina dell'impugnativa del lodo arbitrale ».Nel corso della stesura del contributo è intervenuta la legge di conversione del d.l. (l. 10 novembre 2014 n. 162) pubblicata in G.U. n. 261 del 10 novembre 2014 ed entrata in vigore il giorno successivo, che ha introdotto modifiche al d.l. ma non sui punti che qui direttamente incidono, con una sola eccezione visibile in nota 39.
(2) I lavori della Commissione sono pubblicati su judicium.it. Per un primo commento sulle proposte di modifica con specifico riguardo alla materia arbitrale, v. Rasia, Proposte di modifica in materia di arbitrato, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2014, 417 ss.
(3) Il riferimento è al d.l. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in l. 7 agosto 2012 n. 134 che ha attenuato il carattere devolutivo e sostitutivo dell'appello, ma anche, ancor prima, alla l. 18 giugno 2009 n. 69 cha ha limitato ulteriormente (rispetto alla l. 26 novembre 1990 n. 353 e alla giurisprudenza) l'ammissibilità di nova in appello restringendo ancora l'oggetto di quel controllo. È possibile quindi, sin da subito, rilevare una riduzione di distanza tra i due rimedi, l'impugnazione per nullità del lodo arbitrale e l'ordinario appello, avvicinandosi il secondo al primo. Anche le intenzioni del nuovo legislatore delegato sembrano andare in questa direzione e cioè ancora di un « potenziamento del carattere impugnatorio dell['appello], anche attraverso la codificazione degli orientamenti giurisprudenziali e la tipizzazione dei motivi di gravame » (ma al tempo stesso si immagina l'eliminazione del filtro in appello, su cui v. infra). Così si legge nello schema di d.d.l. 29 agosto 2014 (nota 1).
(4) Sul tema, v. De Santis Di Nicola, Ragionevole durata del processo e rimedio effettivo, Napoli, 2013.
(5) Cass. civ., Sez. II, 8 gennaio 2014, n. 143, Soc. Carniello ed altro c. Min. giust., su DeJure e massima su Giust. civ., massimario, 2014.
(6) L'ordinanza 12 marzo 2013 è in questa Rivista, 2014, 1, 183 ss., con nota di Caporusso, Sulla applicabilità del filtro all'impugnazione del lodo arbitrale rituale.
(7) Senza pretese di completezza, si possono distinguere tre tesi: riconducibilità del rimedio de quo all'appello dal momento che il codice del 1942 ha ridotto a uno due previgenti distinti rimedi, non riconducibilità all'appello, riconducibilità a un giudizio in unico grado. Sulla prima, in dottrina, v. Andrioli, Commento al codice di procedura civile, Napoli, 1947, 574; Satta, Diritto processuale civile, Padova 1987, 886; e in giurisprudenza, ormai risalente, si veda ex multis, Cass. civ., 7 febbraio 2001, n. 1731; Cass. civ., 23 maggio 1984, n. 3144; Cass. civ., 14 febbraio 1979, n. 965; sulla seconda, giurisprudenza e dottrina prevalenti su cui infra; sulla terza, specialmente Punzi, Disegno sistemetico dell'arbitrato, sec. edizione, Padova, 2012, volume II, 175 ss., tesi che hanno inevitabilmente risentito, e ne sono in qualche modo corollari, di quel « moto pendolare costante » che ha segnato la storia dell'arbitrato, usando le parole di Verde, in Verde (a cura di), Diritto dell'arbitrato, Torino, 2006, 1.
(8) Sulla corrente nozione di « appello » v. per tutti, pur nell'ampiezza del tema, Bergamini, Evoluzioni dell'appello civile, in Giust. civ., 2013, II, 645 ss.
(9) Anche prima del d.lgs. 40/2006 che ha introdotto l'art. 824-bis c.p.c.: Zucconi Galli Fonseca, sub art. 829 c.p.c., in Carpi (diretto da), Arbitrato, Bologna, 2001, 578 ss.; Boccagna, L'impugnazione per nullità del lodo, Napoli, 2005, 212 ss.; Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, tomo II, Padova, 2004, 177 ss.; analogamente, oggi, valorizzando il nuovo art. 824-bis c.p.c., Marinucci, L'impugnazione del lodo arbitrale dopo la riforma, Milano, 2009, 4 ss.; in giurisprudenza, Cass. civ., 16 maggio 2000, n. 6291, in questa Rivista, 2000, 463 ss., con nota di Ruffini,Efficacia di sentenza del lodo arbitrale ed impugnazione incidentale per nullità; e, superando la tesi negozialistica, Cass. civ., 22 giugno 2005, n. 13442, in Riv. dir. proc., 2005, 1091 ss., con nota di Cecchella, Sulla opposizione di terzo ordinaria proposta incidentalmente in un giudizio di opposizione di terzo revocatoria al lodo arbitrale e sulla equiparazione del lodo alla sentenza.
(10) Il riferimento è all'art. 824-bis c.p.c. e alla recente ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (Cass. civ., Sez. Unite, Ord., 25 ottobre 2013, n. 24153 che può leggersi in Corr. giur., 2014, 84 ss., con nota di Verde, Arbitrato e giurisdizione: le Sezioni Unite tornano all'antico) che, richiamando il dictum della Corte costituzionale di pochi mesi prima che ha dichiarato incostituzionale l'art. 819-ter c.p.c., riportato a questione « di competenza » il rapporto arbitri-giudici con piena translatio iudicii quindi affermato la piena fungibilità dell'arbitrato rispetto al processo statale (Corte Cost., 19 luglio 2013, n. 223, che può leggersi in Corr. giur., 2013, 1110, con nota di Consolo, Il rapporto arbitri-giudici ricondotto, e giustamente, a questione di competenza con piena translatio fra giurisdizione pubblica e privata e viceversa; e in Foro it., 2013, I, 2697 ss., con nota di Acone, Translatio iudici tra giudice ed arbitro: una decisione necessariamente incompiuta o volutamente pilatesca?), ha affermato la natura « giurisdizionale e sostitutiva » dell'arbitrato.
(11) Mandrioli, Corso di diritto processuale civile, tomo II, Torino, 2013, 68.
(12) Il riferimento implicito è all'appello avverso sentenze ordinarie che vengano da moduli processuali diversi. Cosi, recentemente, Bergamini, Evoluzioni dell'appello, cit., 650, che distingue tra appello « di diritto comune » e appello « del sommario », per poi affermare che la maggior ampiezza dell'appello del sommario trova la sua giustificazione nelle lacune di un primo giudizio (quello ex art. 702-bis c.p.c.) « rimess[o] in larga misura alla discrezionalità del giudice » e ne è la stessa condizione di costituzionalità. Contra, la dottrina che sostiene che il procedimento sommario sia in grado di garantire ex se una cognizione piena, seppur semplificata, e che, di conseguenza, un appello ad hoc non sia necessario. Per tutti, v. Bove, Il procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis ss., in www.judicium.it; e in giurisprudenza, v. Cass. civ., 14 maggio 2013, n. 11465. Sono andati nella direzione contraria anche gli interventi legislativi recenti: la l. 11 agosto 2012 n. 134 che (anche) per l'appello sommario ha ammesso solo i nova istruttori indispensabili (anziché solo rilevanti) e il d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150 che ha sin escluso l'appello di alcune decisioni soggette al rito sommario.
(13) A margine di questa considerazione, riportiamo un dato ormai consolidato in giurisprudenza (anche costituzionale) e dottrina e cioè che il diritto all'impugnazione in materia civile non rientra tra i diritti « costituzionalmente » tutelati (v. Corte cost., 29 dicembre 2000, n. 585; Cass. civ., Sez. Unite, 19 aprile 2010, n. 9217; Cass. civ., 26 febbraio 2013, n. 4782; in dottrina, ex pluribus, Proto Pisani, La nuova disciplina del procedimento civile, 1991, Napoli, 514; E. F. Ricci, Doppio grado di giurisdizione nel processo civile, in Riv. dir. proc., 1978, 59 ss., 61).Si veda anche App. Milano, 18 aprile 2012; rel. Raineri; pres. Tarantola, e gli argomenti lì addotti per dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 829 c.p.c., con riferimento agli articoli 2, 24 e 102 della costituzione, nella parte in cui, a seguito della riforma del 2006, non consente l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto ove le parti non abbiano espressamente previsto tale facoltà, tra cui il « confid[are] nella giustezza e nella correttezza del lodo, tanto da escludere la sua impugnabilità », così valorizzando il rapporto di fiducia parti-arbitri. Così, infra.
(14) Si veda, così chiaramente, App. Torino, I civ., pres. Griffey, n. 1238, dep. 22 settembre 2009, in L'impugnazione del lodo arbitrale: Massimario di Giurisprudenza della Corte d'Appello di Torino, 65, disponibile sul sito internet della Camera Arbitrale del Piemonte, che afferma che « contro un lodo rituale non è ammissibile un appello ma unicamente un'impugnazione di legittimità per nullità, a motivi vincolati: ciò significa che l'impugnazione può essere formulata solo deducendo e specificamente argomentando alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 829 c.p.c. » e dichiara l'impugnazione inammissibile.
(15) Del resto quella modifica attua una specifica direttiva della Legge Delega (l. 14 maggio 2005 n. 80) di « riformare in senso razionalizzatore la disciplina dell'arbitrato prevedendo: [...] una razionalizzazione [...] secondo i seguenti princìpi: [...] subordinare la controllabilità del lodo ai sensi del secondo comma dell'articolo 829 del codice di procedura civile alla esplicita previsione delle parti, salvo diversa previsione di legge e salvo il contrasto con i princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico ». Da qui il nuovo art. 829, comma 3, c.p.c. ma anche una serie di eccezioni: quando una più ampia impugnazione sia disposta dalla legge; per le controversie di lavoro (art. 829 comma 5, lett. a, c.p.c.); per la soluzione di questioni pregiudiziali non arbitrabili risolte dagli arbitri ex art. 819 c.p.c. (art. 829, comma 5, lett. b, c.p.c.); quando le decisioni degli arbitri violino l'ordine pubblico; la tutela rafforzata dell'art. 36, d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5, in materia societaria. La diffidenza per l'istituto arbitrale è poi invero riaffiorata, almeno per l'arbitrato (non di diritto comune ma) su materie speciali perché talvolta queste sottendono diritti al limite della disponibilità o norme inderogabili, come quello societario (succitato) il cui coordinamento con l'invertito rapporto regola-eccezione qui in considerazione non è così pacifico (v., sul tema, Salvaneschi, Impugnativa in via arbitrale della delibera di approvazione del bilancio, in questa Rivista, 2010, 59 ss.); o quella dei contratti pubblici avendo il d.lgs. 20 marzo 2010 n. 53 aggiunto due disposizioni ad hoc in materia di impugnazione di nullità del lodo all'art. 241 c.c.p., una delle quali (il comma 15-bis) prescrive che « il lodo è impugnabile, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia », che quindi integra una delle eccezioni evocate dall'art. 829 c.p.c., in cui il legislatore, per chi scrive, « ha mostrato tutta la sua reticenza nei confronti dell'arbitrato riaprendo, tale ulteriore motivo di impugnazione, la strada a un controllo « senza limiti » sul lodo da parte del giudici dello Stato [...] quindi riducendo la sua stabilità », reticenza peraltro confermata anche dalla l. 6 novembre 2012 n. 190 « anticorruzione » anche questa intervenuta sull'istituto arbitrale, così, si licet, M. De Santis, L'arbitrato nel Codice dei contratti pubblici, in Cuocolo (ed.), Transazione e abitrato nel diritto pubblico, Rules Paper No. 2014‐14, disponibile su www.baffi.unibocconi.it.
(16) Per un'analisi dei singoli mezzi di impugnazione propri delle sentenze dei giudici togati, quindi delle ragioni specifiche che, mezzo per mezzo, giustificano la loro non applicabilità e inadattabilità ai lodi arbitrali, v. Boccagna, in Menchini (a cura di), Riforma del diritto arbitrale, in Le nuove leggi commentate, 2007, 1408 ss. Con specifico riferimento al ricorso in cassazione, escluso anche questo dal novero dei mezzi di impugnazione del lodo arbitrale, e sui suoi limiti v. Auletta, La nullità del lodo o del procedimento arbitrale nel sindacato della corte di cassazione, in Giust. civ., 2005, 1598 ss. V. infra nota 28.
(17) Sul tema delle diverse enucleazioni di quel principio a seconda dell'ordinamento, si veda van Compernolle, Saletti,Le double degré de juridiction. Étude de droit comparé, Bruxelles, 2010, per i quali « dans tous les systèmes juridiques envisagés, existe un double degré de juridiction » ma « là s'arrête la convergence ».
(18) Primato, quello francese, che non viene certamente e solo da una razionalizzata e più organica disciplina in materia di voies de recours, ma da una serie di molteplici fattori, anche culturali, a partire dalla perfetta cooperazione tra arbitri e giudice statale (oggi non è nemmeno più solo « étatique » quel giudice ma « d'appui » al procedimento arbitrale). V. Gaillard, de Lapasse, Le nouveau droit français de l'arbitrage interne et international, in Rec. Dalloz, 2011, 175 ss., che scrivono di una « coopération sans faille entre le tribunal arbitral et le juge étatique » come motivo dell'« efficacité » dell'arbitrato francese; Poudret, L'originalité du droit français de l'arbitrage, in Revue int. dr. comparé, 2004, 133 ss., per il quale l'originalità del diritto processuale francese risiede nel fatto che è ristretto significativamente l'ambito di cognizione del giudice ordinario rispetto a quello arbitrale.
(19) Per qualche commento, v. Jarrosson, Pellerin, Le droit français de l'arbitrage après le décret du 13 janvier 2011, in Rev. arb., 2011, 5 ss.; Gaillard, de Lapasse, Commentaire analytique du décret du 13 janvier 2011 portant réforme du droit français de l'arbitrage, in Cah. arb., 2011, 263 ss.; per un commento dalla prospettiva italiana, M. De Santis, Winkler, La riforma francese del diritto dell'arbitrato, in Dir. comm. int., 2011, 927 ss., e in Dir. comm. int., 2012, 59 ss.
(20) Ministère de la Justice et des Libertés, Rapport au Premier ministre relatif au décret nº 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage, in Journ. off., 14 janvier 2011. Così anche Racine, Propos sur l'efficacité des sentences arbitrales en droit français après la réforme du 13 janvier 2011, in Saletti, van Compernolle, Drooghenbroeck (diretto da), L'arbitre et le juge étatique. Etudes de droit comparé à la mémoire de Giuseppe Tarzia, Bruylant, 2014, 337, che, all'indomani della riforma, scrive di « politique juridique de faveur envers l'efficacité des sentences arbitrales », definisce l'appel come un mezzo che « n'est pas naturel en matière d'arbitrage » e di « vision en quelque sorte inversée des voies de recours par rapport à l'approche traditionnelle, approche dans laquelle les voies de recours sont perçues comme une garantie de bonne justice (le fameux double degré de juridiction) » arrivando sin ad affermare che « en droit de l'arbitrage, du moins international, toute logique de double degré de juridiction est bannie » e che « l'arbitrage est une procédure à ’un coup' ».
(21) Ma mentre nel sistema italiano è sempre competente la Corte d'appello, nel sistema francese competente a conoscere della tierce opposition è il giudice che sarebbe stato competente in assenza di convenzione arbitrale (art. 1501 CPC); e competente a conoscere del recours en révision è, dopo la riforma, lo stesso tribunale arbitrale (art. 1502, al. 2 CPC). La riforma, su questo secondo punto, ha assecondato le critiche mosse dalla dottrina francese intorno al vecchio art. 1491 NCPC, che stabiliva la competenza della Corte d'appello così distinguendo nettamente i lodi dalle sentenze dei giudici statali soggette a révision davanti allo stesso giudice che le ha emesse. Cfr. sul tema, Clay, Le fabuleux régime du recours en révision contre les sentences arbitrales, in Justices et droit du procès. Du légalisme procédural à l'humanisme processuel, in Mélanges en l'honneur se SergeGuinchard, Paris, 2010, 651 ss. V. infra par. 4 sulla competenza funzionale della Corte d'appello italiana su tutti i mezzi impugnatori esperibili avverso lodo arbitrale.
(22) Boccagna, L'impugnazione per nullità del lodo, cit., 217; Zucconi Galli Fonseca, cit., 689; Consolo, Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi, Padova, 2012, 394; Luiso, Diritto processuale civile, vol. IV, V ed., Milano, 2009.
(23) Così Boccagna, L'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, cit., 391 ss. Contra, Bove, Rapporti tra arbitro e giudice statale, in questa Rivista, 1999, 408 ss., nt. 19, per il quale si tratta di un'impugnazione straordinaria perché « con essa non si segue la tecnica della continuazione del processo ma quella della proposizione di una domanda nuova », con la precisazione che è proprio questa caratteristica che distingue i mezzi ordinari dai mezzi straordinari di impugnazione. Contra, Consolo, Le impugnazioni delle sentenze, cit., 528.
(24) Sul fatto che il discrimen tra rimedi a critica libera e rimedi a critica vincolata risieda in questo, e cioè nella vincolatività o non vincolatività del rimedio a vizi predeterminati dalla legge e che, per questa stessa ragione, nell'appello moderno prevarrebbero ancora i caratteri del mezzo di gravame, Consolo, Romano, Le novellazioni del 2012 e le nuove « amputazioni » alle garanzie delle impugnazioni, aggiornamento de Le impugnazioni delle sentenze, cit., 5, sul sito Cedam, per i quali chiaramente « l'appello continua ad essere, pur dopo il d.l. n. 83/2012, un mezzo di gravame a critica pienamente libera »; v. in giurisprudenza, Cass. civ., 25 maggio 2012, n. 8335. Contra, nel senso che l'appello si avvicina sempre più a un mezzo di impugnazione in senso stretto a critica vincolata, si veda, per tutti, Verde, Diritto di difesa e nuova disciplina delle impugnazioni, in www.judicium.it; in giurisprudenza, Cass. civ., Sez. Unite, 23 dicembre 2005, n. 28498, in Foro it., 2006, I, 1436 ss., con nota di Balena, Proto Pisani, Rascio, Oggetto del giudizio di appello e riparto degli oneri probatori: una recente (e non accettabile) pronuncia delle sezioni unite.
(25) Prima della riforma del 2006, la Corte d'appello, ex art. 830 c.p.c., non si limitava ad annullare il lodo ma doveva pronunciarsi anche sul merito se la causa era in condizione di essere decisa o rimettere la causa « all'istruttore » col problema, allora, del coordinamento tra la disposizione testé richiamata e la collegialità richiesta ex art. 56 ord. giud. (e ex art. 350 c.p.c.) per i giudizi d'appello, sul quale si veda Atteritano, Note sul giusto procedimento davanti alla corte d'appello (a proposito del giudizio di nullità del lodo), il quale annota Cass. civ., 19 settembre 2003, n. 13894, in Giust. civ., 2004, I, 1313 ss., tanto da trarre proprio da tale argomento la non compatibilità dell'impugnazione per nullità di lodo arbitrale con la disciplina dell'appello.
(26) Si veda, in giurisprudenza, App. Torino, Sez. I civile, sentenza dep. 1 giugno 2005; pres. Gamba; rel. Macchia; M. s.a. c. L.C. s.r.l., in Massimario, cit., 26.
(27) Cfr. Comastri, Giudizio di cassazione e poteri officiosi in ordine alle questioni di merito, Torino, 2013, 53.
(28) Così F. Auletta, La nullità del lodo, cit., il quale richiama Cass. 26 novembre 1996 n. 10456, in questa Rivista, 1997, 317. Lo stesso Autore esclude la ricorribilità diretta in cassazione del lodo arbitrale, il ricorso per saltum e il ricorso straordinario in cassazione dal novero dei rimedi esperibili avverso il lodo arbitrale, prima sul presupposto normativo (ossia dagli artt. 323 e 827 c.p.c.) e poi sull'idea che l'impugnazione per nullità non configuri un « quid medii ma extremii, e di una sequenza di atti è logicamente dispensabile soltanto un elemento intermedio mai quello finale ». Contro la ricorribilità in cassazione del lodo arbitrale osserviamo anche: che l'argomento storico (ammesso che lo stesso sia probante vista la diversità di contesti, normativo ma anche politico-sociale, entro cui era inserito l'istituto arbitrale), a ben guardare, non mutua a favore poiché è vero che il codice del 1865 ammetteva, all'art. 31, il ricorso per cassazione contro le sentenze degli arbitri (« pronunziate in appello ») ma ne prevedeva, tra le eccezioni, il caso in cui la sentenza arbitrale fosse impugnata col rimedio specifico dell'arbitrato e cioè per l'azione di nullità di cui al successivo art. 32; e, ancora, che la stessa giurisprudenza di legittimità esclude un controllo diretto sulla decisione arbitrale ma solo sulla decisione emessa in sede di impugnazione (v., da ultimo, Cass. civ., 12 agosto 2010, n. 18644, in Giust. civ., 2010, 2762 ss.). Si veda anche, sul tema, Fazzalari, Impugnazione per nullità del lodo rituale e art. 393, in questa Rivista, 1997, 317 ss. Così non possiamo che condividere il pensiero che la reviviscenza del lodo o la sua diretta ricorribilità siano contrari a ogni logica oltre che al dato normativo che verrebbe quantomeno forzato. Così, Caporusso, Sulla applicabilità del filtro all'impugnazione del lodo arbitrale rituale, cit. 192. Sul tema vi si tornerà infra a proposito degli effetti indiretti dell'applicazione del filtro introdotto dal d.l. 22 giugno 2012 n. 83 al rimedio de quo, quindi per sostenerne la non (estensione di) applicazione.
(29) Sostiene che si tratti di un giudizio in un unico grado nel quale sono cumulate un'azione di annullamento del lodo e, quando questa venga accolta, un'azione avente ad oggetto la medesima controversia devoluta agli arbitri, Punzi, Disegno sistemetico dell'arbitrato, cit., 510 ss.
(30) Peraltro ben distinte nell'impugnazione per nullità ma non nell'appello. Su questo punto, quindi nell'affermare una vicinanza al ricorso per cassazione, non può poi non notarsi come (anche) la originaria concezione del giudizio di cassazione come rimedio meramente rescindente sia entrata in crisi (accanto alla crisi dell'appello, v. supra par. 1), infatti oggi il giudizio di cassazione è ormai « universalmente riconosciuto come un mezzo potenzialmente sostitutivo, che può concludersi, sia pure alle condizioni imposte dal sindacato di legittimità, con una decisione rescissoria », così Comastri,Giudizio di cassazione, cit., 13. Quindi anche la eventuale doppia veste dell'impugnazione per nullità non impedisce questo giudizio di somiglianza, anzi lo conforta. Nel senso di una maggior vicinanza dell'impugnazione per nullità del lodo arbitrale al ricorso per cassazione, seppur prima del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, Consolo, Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi, cit., 564. Cfr. con nota 24. Lo stesso Autore indicava, tra le differenze, l'assenza di un vaglio di ammissibilità analogo a quello previsto dall'art. 360-bis c.p.c. (oggi astrattamente prevedibile, v. infra par. 5, n.d.a.) e il fatto che fossero maggiori i casi di pronuncia anche rescissoria da parte del giudice dell'impugnazione per nullità. Anche l'argomento storico (cfr. supra nota 28 dove anche un caveat) supporta tale valutazione dal momento che l'azione di nullità nel codice del 1865 rappresentava un'« eccezione » al ricorso in Cassazione.
(31) V., sulla applicabilità della disciplina dell'appello comune all'appello ex art. 339, comma 3, c.p.c., quindi sulle caratteristiche di detto appello, Bergamini, Evoluzioni dell'appello civile, cit., 610.
(32) Cass. civ., 19 settembre 2003, n. 13894, cit.; Cass. civ., 24 aprile 2003, n. 6517, in Giust. civ. mass., 2003, 4 ss., che ha affermato che « opera nell'ordinamento processuale un principio in base al quale davanti ad un giudice adito con un mezzo di impugnazione si osservano le norme stabilite per il procedimento che innanzi a lui si svolge in quanto non espressamente derogate », richiamando Cass. civ., 7 febbraio 2001, n. 1731.
(33) V. supra nota 3.
(34) La stessa Suprema Corte ha sempre affermato che nell'impugnazione per nullità di lodo arbitrale « trova applicazione la regola della specificità della formulazione dei motivi, in considerazione della natura rescindente di tale giudizio ». V., da ultimo, Cass. civ., Sez. I, 18 ottobre 2013, n. 23675.
(35) Si veda, sul tema, seppur ante-riforma, la comparazione di Marinucci, Esito ed effetti dell'impugnazione giudiziaria del lodo arbitrale: note di diritto comparato, in Riv. trim.dir. proc. civ., 2000, 132 ss.
(36) Così anche Punzi, Disegno sistematico dell'arbitrato, cit., 483, per il quale la possibilità di impugnare il lodo contrasta con la ragione stessa della scelta dell'arbitrato in luogo della giurisdizione ordinaria e cioè « il desiderio di porre fine (alle controversie) il più presto possibile », citando Amar, Dei giudizi arbitrali, Torino, 1879, 318. Tuttavia tale opinione non è da tutti condivisa: nel senso che la rapidità non è uno dei motivi di scelta dell'arbitrato, La China,L'arbitrato: il sistema e l'esperienza, Milano, 2011, 36-37.
(37) Sul fatto che la mancata impugnazione del lodo o il suo rigetto, ovvero la dichiarata inammissibilità o improcedibilità, come accade per le sentenze ordinarie, determini un « consolidamento del lodo del tutto analogo al passaggio in giudicato delle sentenze » e quindi conduca alla definitività dello stesso nonostante non investa terzi, v. Consolo, Le impugnazioni delle sentenze, cit., 525, il quale richiama Fazzalari,
(38) Qualche perplessità sul fatto che la decorrenza iniziale del termine lungo prescinda dalla consegna materiale del lodo quando dovrebbe invece consistere in un « evento immediatamente percepibile », v. Tarzia, Sub art. 828 c.p.c., in Tarzia, Luzzatto, Ricci, Legge 5 gennaio 1994, n. 25, Padova 1999, 160.
(39) V. nota 1. Infatti l'art. 16 del citato decreto, come modificato dalla legge di conversione, riduce la sospensione feriale « dal 1º al 31 agosto di ciascun anno ». Tale norma acquisterà tuttavia efficacia solo dal primo gennaio 2015. Che detti termini siano termini di natura processuale e che, come tali, siano soggetti a sospensione feriale, v. Cass., 6 giugno 1995, n. 6362, in Giust. civ., 1995, I, 2361 ss.; Cass. 19 settembre 2000, n. 12392, in Rep. Foro it., 2000, voce Termini processuali civili, n. 12; e, in dottrina, Ruffini, Boccagna, in Aa.Vv., Codice di procedura civile commentato, diretto da Consolo, Sub art. 828, IV ed., Milano, 2001; Califano, Le vicende del lodo: impugnazione e correzioni, in Verde (a cura di), Diritto dell'arbitrato, Torino, 2005, 428, nota 10; Punzi, Disegno sistematico dell'arbitrato, cit., 525.
(40) Così Punzi, Disegno sistematico dell'arbitrato, cit., p. 485, per il quale « riconosciuta l'efficacia naturale sia del lodo arbitrale nazionale, sia del provvedimento giurisdizionale straniero, viene istituita la corte d'appello come giudice unico per rimuovere questa efficacia, in sede di impugnazione del lodo nazionale o di azione negatoria della sussistenza delle condizioni stabilite per il riconoscimento ». Il d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150 ha confermato tale impostazione, infatti la competenza a conoscere controversie aventi ad oggetto l'attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria di cui all'articolo 67 della legge 31 maggio 1995 n. 218 è della « corte d'appello del luogo di attuazione del provvedimento » con un elemento di novità, su cui meglio infra.
(41) Cfr. con sistema francese in nota 21.
(42) Tarzia, Sub art. 828 c.p.c., cit., 159.
(43) App. Milano, 12 marzo 2013; pres. Sodano; rel. Fiecconi, con nota di Caporusso, Sulla applicabilità del filtro all'impugnazione del lodo arbitrale rituale, in questa Rivista, 2014, 1, 183 ss. Qui il testo dell'ordinanza e uno dei primi commenti. Tra i primi commenti, v. anche Autelitano, Uccella, in Aa.Vv., Il filtro in appello, Torino, 2013, 87 ss.
(44) La relazione illustrativa del d.d.l. 22 giugno 2012 n. 83 giustifica la prima eccezione con la « connotazione pubblicistica » delle cause cui deve necessariamente partecipare il p.m., la seconda con la « deformalizzazione istruttoria » del procedimento sommario di cognizione, che verrebbe così « recuperata » da un appello « più aperto ai nuovi mezzi di prova ». Ci si dovrebbe dunque interrogare se vi sia un reale motivo per escludere l'impugnazione di nullità dall'ambito di applicazione dell'art. 348-bis c.p.c. Peraltro anche a guardare le due eccezioni, se una sembra giustificarsi, come sostenuto, « dalla ridotta signoria delle parti sui diritti controversi » (così, Consolo, Romano, Le novellazioni del 2012 e le nuove « amputazioni » alle garanzie delle impugnazioni, cit., 33) per l'arbitrato potrebbe ben valere l'argomento contrario avendo le parti, in arbitrato, piena disponibilità dei diritti controversi; potrebbe l'arbitrato integrare l'altra eccezione ma la (asserita) conseguente esigenza di un appello pieno non è esigenza dell'arbitrato in cui prevale quella di stabilità. Cfr. supra nota 13. Nel senso invece che configurando il nuovo meccanismo una eccezione « alla normale dinamica dell'appello », vada trattato come eccezione e non come regola, v. Caporusso, Sulla applicabilità del filtro all'impugnazione del lodo arbitrale rituale, cit., 186-187.
(45) Per tutti Costantino, Le riforme dell'appello civile e l'introduzione del « filtro », su www.treccani.it, dove un ampio richiamo di dottrina, nonché, più in generale sulle ultime riforme processuali e il trend di queste, sullo stesso sito internet, Cavallini, Verso una giustizia « processuale il tradimento della tradizione, su www.treccani.it, nonché su Riv. dir. proc., 2013, 316-327, 318. Per un commento a due anni dalla sua introduzione dove anche la più recente giurisprudenza di legittimità, v. Verde, La riforma dell'appello civile: due anni dopo, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2014, 971 ss., 981. Per una lettura entusiasta degli effetti del filtro, v. infra nota 58.
(46) Così anche Autelitano, Uccella, Impugnazione di lodo arbitrale e filtro in appello, cit., 88.; contraCaporusso, Sulla applicabilità, cit., 192, per la quale « l'ordinanza nel suo tenore generale non de[ve] essere enfatizzata ».
(47) Sul perché dell'applicabilità di detta disciplina all'impugnazione per nullità ex art. 828 cc. c.p.c., v. supra par. 3.
(48) Cfr., sull'applicabilità del filtro a un'altra impugnazione che formalmente non è appello ma che sostanzialmente lo è, De Luca, Reclamo nel procedimento specifico in materia di licenziamenti e recenti riforme in appello: note minime, in Foro it., 2013, 235 ss., il quale prima afferma che il reclamo contro la sentenza di primo grado nel procedimento specifico in materia di licenziamenti (art. 1, commi 58 ss., l. 92 del 2012) « è nient'altro che un appello » per poi trarne la conclusione che ad esso si applichi il filtro. L'Autore, sulla stessa conclusione, richiama App. Bologna, 21 maggio 2013. Contra, nel senso che, se le parole hanno un peso, reclamo non è appello quindi già questo dovrebbe escludere l'estensione di una norma rubricata « inammissibilità dell'appello » al reclamo e che l'Autore con la sua conclusione sarebbe caduto in una « contraddizione in termini » poiché, così ragionando, non si porrebbe nemmeno il problema della compatibilità delle norme regolatrici, Auletta, L'iniziativa per la dichiarazione di fallimento, in Aa.Vv., Trattato delle procedure concorsuali, a cura di Jorio, Sassani, (in fase di pubblicazione), il quale, analizzando altro « reclamo », quello contro la sentenza dichiarativa di fallimento ex art. 18 L.F., quindi concludendo per la non estensione a questo del filtro, non fa comunque leva sul solo nomen ma anche sulla diversa natura giuridica dei due istituti (reclamo e appello) tanto da non ritenere nemmeno necessaria (oltre che errata) la riconduzione di tale reclamo al primo dei due casi di non applicazione del filtro ex art. 348-bis, comma 2, c.p.c. (v. supra all'inizio del paragrafo e nota 44).
(49) Mazzarella, Arbitrato e processo, Padova, 1968, p. 103. La stessa esigenza di celerità, ancora sottolineando l'affinità dei due procedimenti (v. supra nota 40) sembrerebbe ravvisarsi nei procedimenti ex art. 67 L. 218/1995 di delibazione delle sentenze straniere, infatti il d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150 ha stabilito che questi, instaurati innanzi alla Corte d'appello, siano regolati dal rito sommario di cognizione.
(50) Sull'effetto sostitutivo, v. supra par. 3.
(51) Nel senso che questo è lo spirito della riforma, App. Roma, 23 gennaio 2013.
(52) Cfr., con riferimento all'appello a motivi limitati ex art. 339, comma 3, c.p.c. di cui si è fatto cenno supra per le affinità con il rimedio de quo (par. 3), Balena, Le novità relative all'appello ne d.l. n. 83/2012, in Giusto proc. civ., 2013, 335 ss.; Bergamini, Evoluzioni dell'appello civile, cit., secondo la quale proprio perché tale rimedio è « a critica vincolata » o comunque è « limitato » « ben si prest[a] a essere applicat[o] all'appello ex art. 339, comma 3 [..] il meccanismo del filtro ex art. 348-bis (che consente di disporre rapidamente dell'impugnazione le cui censure appaiano palesemente infondate) ». Infatti lo stesso argomento addotto nel testo (della migliore filtrabilità) varrebbe a sostegno della estensione dell'ambito applicativo del filtro all'appello « a motivi limitati », che pur non è un appello comune.
(53) Così, efficacemente, Briguglio, Un approccio minimalista alle nuove disposizioni sull'ammissibilità dell'appello, in Riv. dir. proc., 2013, 573 ss., spec. 581. Contra, Caporusso, Sulla applicabilità del filtro all'impugnazione del lodo arbitrale rituale, cit., 190.
(54) V. supra par. 3 dove si prova a spiegare che l'impugnazione per nullità di lodo arbitrale non è un appello. Si condivide, in sintesi, che l'alterità tra i due rimedi, l'uno di tipo sostitutivo l'altro di regola rescindente, è tale da non consentire l'estensione del filtro, così come Caporusso, Sulla applicabilità del filtro all'impugnazione del lodo arbitrale rituale, cit., 190.
(55) Così Verde, La riforma dell'appello civile: due anni dopo, cit., 981; contraBove, La pronuncia di inammissibilità dell'appello ai sensi degli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c., in Riv. dir. proc., 2013, 389, per il quale quando l'inammissibilità o improcedibilità stesse sono evidenti non c'è ragione per escludere questa situazione dal caso in cui l'impugnazione non abbia ragionevole probabilità di essere accolta. Su questa seconda scia, v. Cass. civ., ord., 15 aprile 2014, n. 8940, a distanza di pochi giorni da Cass. civ., ord., 18 marzo 2014, n. 7232, di senso opposto.
(56) Cfr. Verde, La riforma dell'appello civile, cit., 987-988.
(57) Così, Caporusso, Sulla applicabilità del filtro all'impugnazione del lodo arbitrale rituale, cit., 191, per la quale, se già la soluzione della riviviscenza della sentenza di primo grado a seguito della ordinanza di inammissibilità dell'appello è del tutto singolare (« un inedito » per l'ordinamento processuale italiano), lo è « a fortiori » se a rivivere è un lodo.
(58) Infatti c'è anche chi, rispetto all'intento deflattivo del filtro, ne riscontra, nei fatti, effetti positivi negando le difficoltà applicative e associando queste alla novità in sé dell'istituto a alla reticenza degli avvocati. Così, Canzio, Relazione sull'amministrazione della giustizia nel Distretto della Corte d'Appello di Milano, 25 gennaio 2014, il quale parla di « impatto positivo nei primi mesi di applicazione [del filtro in appello] ». Non sembra condividere questa entusiastica ricostruzione il nuovo legislatore che parrebbe voler sopprimere il filtro affermandone, e confermandone, non troppo implicitamente, la sua lesività rispetto ai principi del giusto processo e di leale collaborazione tra i soggetti processuali, così si legge nello schema di d.d.l. del 29 agosto 2014 (nota 1).
(59) Che è come chiedersi « a quale funzione può mai rispondere una estensione dell'impugnazione per nullità del lodo quel che già per l'appello ordinario sembra scaturito dalla Zauberkiste del legislatore? », così efficacemente, Caporusso, Sull'applicabilità, cit., p. 195. Mette in luce tutti i limiti e le difficoltà dell'operare del filtro a due anni dalla sua introduzione, Verde,La riforma dell'appello civle, cit., 971 ss.
(60) Il riferimento è al risarcimento, o indennizzo che sia, quale « soluzione » trovata dal legislatore italiano al problema della irragionevole durata dei processi. Sui problemi della Legge Pinto come soluzione e, in generale, sulla necessità di un « superamento del mero approccio rimediale », De Santis Di Nicola, Ragionevole durata del processo, cit., 344.
(61) Satta, Commentario al codice di procedura civile, IV, 2, Milano, 1971, 323, richiamato Punzi, Disegno sistematico, 483.
(62) L'espressione è utilizzata da Racine, Propos sur l'efficacité, cit., 337, il quale osserva anche come sebbene « il existe encore aujourd'hui un fort taux d'exécution spontanée [...] la procédure arbitrale elle-même se fait de plus en plus dure et conflictuelle. Une fois la sentence rendue, il n'est plus rare qu'il y ait des contestations concernant celle-ci pour tenter d'échapper à ses effets. Le contexte actuel de crise économique ne peut que renforcer le phénomène ».
(63) Così, anche alla luce di un'analisi comparata, Caprasse, L'instance arbitrale et le temps, in Saletti, van Compernolle, Drooghenbroeck (diretto da), L'arbitre et le juge étatique, cit., 20.
(64) E anche ad insistere sui tempi, una soluzione alternativa al filtro potrebbe poi semmai essere la valorizzazione del modulo decisorio di cui all'art. 281-sexies c.p.c. la cui applicazione ai procedimenti d'appello è consentita ai sensi dell'art. 352, u.c., c.p.c., e all'impugnazione per nullità del lodo arbitrale nell'arbitrato speciale in materia di opere pubbliche dall'art. 241, comma 15-ter, c.c.p., dopo però aver ammesso l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, il che evidenzia la interdipendenza. V. nota 15. Cfr. Caponi, La riforma dei mezzi di impugnazione, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2012, 1153 ss., 1162, nota 36, sull'efficacia di tale norma.
(65) V. nota 1.
(66) Contenendo poi l’immaginazione provocata e lasciata dall’ultimo d.l., è da escludere che l’impugnazione per nullità stessa, come « caus[a] civile d’appello pendent[e] alla data di entrata in vigore del [...] decreto » sia trasferibile, immaginando, anche in questo caso, oltre che nel caso di trasferimento di vero appello, il delinearsi di un arbitrato di secondo grado. Già solo il dato letterale esclude, per chi scrive, tale ipotesi applicativa riferendosi il d.l. a cause pendenti “in grado” d’appello e non “innanzi”. È vero, per contro e in via di mero principio, che se si consente, ritenendolo costituzionalmente compatibile, almeno a una interpretazione così orientata, un giudizio d’appello da parte di arbitri su una decisione di giudici ordinari, si dovrebbe a fortiori consentire a nuovi arbitri, di pronunciarsi sull’impugnazione di una decisione emessa da altri arbitri. Ancora, allora, soccorre ed è concludente, per escludere l’estensione applicativa del “trasferimento” all’impugnazione del lodo, l’argomento che questo non configura un giudizio d’appello e che le parti, di regola, vi possono far ricorso solamente per contestare la “legittimità” e non il merito del risultato arbitrale: il che, evidentemente, allontana dall’idea che detto giudizio possa essere rimesso ad (altri) arbitri.
(67) V. nota 28.
(68) Questo, s'intende, nell'ipotesi peggiore ossia di impugnazione del lodo e conseguente dichiarata nullità, ma del resto qui sta il « riflesso » del titolo. Il meccanismo potrebbe infatti forse meglio funzionare nell'ipotesi migliore di « lodo di secondo grado » non impugnato, che crediamo possa essere l'ipotesi, oltre che migliore, più verosimile o comunque quella pensata dai redattori del decreto: che le parti concordemente abbandonino un giudizio pendente innanzi a giudici d'appello per rivolgersi ad arbitri ed ottenere da questi (forse, sui motivi d'appello già formulati) tutela sostitutiva e concordemente definitiva.
(\*)  Dottoranda di ricerca nell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.